



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

in composizione monocratica, in persona del Cons. Gianpiero D'Alia, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA N. 208/2025

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **24185** del registro di
Segreteria

proposto da

L. R. M., nato a omissis il omissis ed ivi residente in via omissis n. omissis
(cod. fisc.: omissis), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv.
Augusto Romeo (cod. fisc: RMOGST77L28H224K), con studio in Reggio
Calabria, via G. De Nava 122, con domicilio digitale eletto ai seguenti indirizzi
di posta elettronica certificata: augusto.romeo@avvocatirc.legalmail.it e
caterinaneri@avvocatirc.legalmail.it (fax n. 0965/897251);

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, congiuntamente e
disgiuntamente, dall'avv. Caterina Battaglia (cod. fisc.:
BTTCRN70R54M208B), posta elettronica certificata:
avv.caterin.battaglia@postacert.inps.gov.it, e dall'avv. Silvia Parisi (cod. fisc.:
PRSSLV66C46C352J), posta elettronica certificata:
avv.silvia.parisi@postacert.inps.gov.it), come da procura generale *ad lites*

	versata in atti, elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Tommaso	
	Campanella, n. 11, presso la sede dell'Avvocatura INPS;	
	per l'annullamento	
	dei provvedimenti recanti i numeri di protocollo omissis, omissis, omissis,	
	omissis e omissis dell'INPS Direzione provinciale di Reggio Calabria;	
	per il riconoscimento	
	del diritto del ricorrente al riscatto, ai fini contributivi e pensionistici dei	
	periodi dal 26 aprile 2007 al 20 giugno 2007, dal 1° luglio 2009 al 31	
	dicembre 2009, dal 15 luglio 2016 al 31 dicembre 2016, dal 1° gennaio 2017	
	al 14 luglio 2017, dal 1° febbraio 2019 al 31 dicembre 2019 e del risarcimento	
	del danno, da quantificarsi in via equitativa, causato dai provvedimenti	
	avversati.	
	Visto l'atto introduttivo del giudizio;	
	Visti gli altri atti e documenti di causa;	
	Visto il d.lgs. n. 174/2016, recante il codice della giustizia contabile;	
	Uditi, nella pubblica udienza del 15 settembre 2025, l'avv. Andrea Gatto, per	
	delega dell'avv. Augusto Romeo, per il ricorrente, e l'avv. Caterina Battaglia,	
	per l'INPS, i quali hanno concluso come da verbale di udienza.	
	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
	1. Con <u>ricorso</u> , depositato il 17 marzo 2025, il signor M. L. R. ha riassunto	
	dinanzi a questa Corte territoriale cinque ricorsi proposti dinanzi al	
	Tribunale di Reggio Calabria in funzione di Giudice del Lavoro avverso i	
	provvedimenti dell'INPS sopra epigrafati, di cui avrebbe avuto conoscenza il	
	21 novembre 2022, mediante consultazione della cassetta postale della	
	sezione "comunica INPS", tutti afferenti al mancato accoglimento delle	
	2	

	istanze di riscatto ai fini pensionistici dei periodi dal 26 aprile 2007 al 20	
	giugno 2007, dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2009, dal 15 luglio 2016 al	
	31 dicembre 2016, dal 1° gennaio 2017 al 14 luglio 2017, dal 1° febbraio	
	2019 al 31 dicembre 2019. In quella sede, il ricorrente ha chiesto anche il	
	risarcimento del danno, da quantificarsi in via equitativa, causato dai	
	provvedimenti avversati. Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n.	
	1675 del 18 dicembre 2024, riuniti i ricorsi, ha declinato la giurisdizione in	
	favore del giudice contabile, posto che l'accertamento della consistenza del	
	monte contributivo del pubblico dipendente rientra nella giurisdizione	
	esclusiva del giudice contabile. Il ricorrente ha dichiarato di essere stato	
	dipendente del comune di omissis dal 28 maggio 1980 al 30 giugno 2022,	
	con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato dal 28 maggio 1980 al	
	20 giugno 1999, successivamente trasformato a tempo parziale dal 21 giugno	
	1999 al 30 aprile 2022 e, quindi, ricondotto a tempo pieno e indeterminato	
	dal 1° maggio 2022 al 30 giugno 2022. Ha aggiunto che, nel corso del	
	rapporto di lavoro <i>part time</i> con l'ente locale, ha instaurato, per alcuni	
	periodi, rapporti di lavoro a tempo parziale con aziende private, i cui	
	contributi sono andati a confluire nella gestione del Fondo Pensioni	
	Lavoratori Dipendenti; che, avendo beneficiato, durante il rapporto di lavoro	
	pubblico, di una serie di periodi di aspettativa e/o congedo (dal 26 aprile	
	2007 al 20 giugno 2007, dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2009, dal 15 luglio	
	2016 al 14 luglio 2017, dal 1° febbraio 2019 al 31 dicembre 2019), ne ha	
	chiesto il riscatto; e che le domande di riscatto, inizialmente accolte, sono	
	state tutte respinte dall'istituto previdenziale con i provvedimenti avversati	
	perché l'istante <i>“per il periodo richiesto risulta avere svolto lavoro part time</i>	
	3	

	con iscrizione presso l'A.G.O. (FPLD)". Secondo il ricorrente, i provvedimenti	
	avversati devono essere dichiarati nulli perché in contrasto con le precedenti	
	determinazioni dell'amministrazione previdenziale di accoglimento delle	
	domande, definitivamente consolidatisi ed ormai non revocabili per decorso	
	del termine ragionevole di dodici mesi entro il quale esercitare l'autotutela,	
	ai sensi dell'art 21-nonies della legge n. 241/1990. Inoltre, l'INPS avrebbe	
	omesso di verificare se i periodi oggetto di riscatto fossero totalmente o solo	
	parzialmente coperti da contributi assicurativi anche riferibili ad altri fondi	
	previdenziali e, quindi, se fossero sufficienti o meno a coprire per intero il	
	periodo di riferimento ai fini pensionistici. Infatti, dagli estratti conto	
	previdenziale del ricorrente emerge una copertura assicurativa solo parziale	
	dei periodi contributivi in esame. Il signor L. R. ha, quindi, sottolineato la	
	violazione del principio del legittimo affidamento, derivante dall'originario	
	accoglimento delle istanze di riscatto, in forza del quale avrebbe maturato il	
	convincimento di possedere una anzianità contributiva superiore a 44 anni	
	e 5 mesi e, quindi, di poter presentare domanda di pensione anticipata con	
	decorrenza dal 1° luglio 2022. Ne deriva che, oltre alla illegittimità dei	
	provvedimenti di diniego come sopra spiegata, quest'ultimi gli avrebbero	
	cagionato un pregiudizio da risarcire.	
	2. Con <u>decreto</u> del 19 marzo 2025 è stata fissata l'udienza del 15 settembre	
	2025 per la discussione del ricorso. Il ricorso, unitamente al decreto di	
	fissazione di udienza, è stato ritualmente notificato all'INPS.	
	3. Con <u>memoria</u> , depositata l'8 agosto 2025, si è costituito in giudizio l'INPS	
	ed ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare il ricorso inammissibile e	
	improcedibile e, comunque, di rigettarlo perché infondato in fatto e in diritto,	
	4	

	con vittoria di spese e competenze. L'istituto previdenziale si è, infatti,	
	riportato, al pari del ricorrente, alle deduzioni, istanze e conclusioni	
	formulate negli scritti difensivi depositati nei giudizi dinanzi al Tribunale di	
	Reggio Calabria. Ha, quindi, osservato, con riguardo alle istanze di riscatto	
	presentate dal ricorrente il 31 marzo 2021, relative al periodo 15 luglio 2016	
	– 31 dicembre 2016 e 1° gennaio 2017 – 14 luglio 2017, che l'ufficio	
	amministrativo, in sede di verifica della posizione assicurativa, ha rilevato	
	che il signor L. R., contestualmente al periodo in cui fruiva dell'aspettativa	
	dall'ente locale per motivi di studio, <i>“svolgeva attività lavorativa con</i>	
	<i>contribuzione versata presso la Gestione Privata.”</i> . Anche per le istanze di	
	riscatto presentate rispettivamente il 23 aprile 2021, relativa al periodo 1°	
	febbraio 2019 – 31 dicembre 2019, e il 6 settembre 2021, relativa al periodo	
	26 aprile 2007 – 20 giugno 2007, è emerso che nel periodo in cui il ricorrente	
	fruiva dell'aspettativa dall'ente locale per motivi di studio o elettorali svolgeva	
	attività con contribuzione versata presso la Gestione Privata. L'INPS ha,	
	quindi, insistito per il rigetto del ricorso perché l'esercizio dell'autotutela si è	
	resa necessaria in ragione dell'illegittimità del riscatto per i periodi in	
	contestazione. Ha affermato, al riguardo, che <i>“la facoltà di riscatto, dei periodi</i>	
	<i>di aspettativa collocati entro confini temporali di una prestazione part-time,</i>	
	<i>può essere esercitata solo a condizione che i periodi chiesti a riscatto siano</i>	
	<i>privi di qualsivoglia copertura assicurativa.”</i> . Infatti, per i lavoratori iscritti	
	alla cassa Stato, il d.P.R. n. 1092/1973 individua espressamente le tipologie	
	di servizi o titoli di studio ammessi al computo (cfr. artt. 11 e 12) ovvero al	
	riscatto mediante pagamento di un onere (cfr. artt. 13 e 14). In forza delle	
	menzionate disposizioni, il riscatto è ammesso per i periodi di studio, i corsi	
	5	

	di specializzazione o di esercizio professionale il cui periodo sia stato richiesto	
	come condizione necessaria per l'ammissione in servizio e per il servizio	
	prestato come dipendente statale non di ruolo senza iscrizione all'INPS,	
	nonché per altre specifiche attività, tra le quali non rientrano quelle dedotte	
	in giudizio dal ricorrente. Inoltre, l'art. 3, secondo comma, del d.lgs. n.	
	184/1997 ha introdotto la facoltà di riscattare i periodi di aspettativa senza	
	assegni di cui alla legge 11 febbraio 1980 n. 26 mentre per gli iscritti presso	
	le ex Casse di previdenza amministrate dal Tesoro, ulteriori servizi	
	riscattabili sono previsti dall'art. 67 del r.d. n. 680/1938, dagli artt. 9 e 24	
	della legge n. 1646/1962 e dall'art 21 della legge n. 379/1955. L'istituto	
	previdenziale ha, infine, precisato che l'art. 3, secondo comma, del d.lgs. n.	
	184/1997 cit. consente il riscatto solo per i periodi di aspettativa non coperti	
	da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di	
	previdenza obbligatoria. Da qui la infondatezza del ricorso.	
	4. Nell' <u>udienza</u> del 15 settembre 2025, uditi l'avv. Andrea Gatto, per il	
	ricorrente, e l'avv. Caterina Battaglia, per l'INPS, la causa è stata decisa	
	mediante lettura del dispositivo in udienza.	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	5. Il ricorso è infondato . Con l'atto introduttivo del giudizio, il ricorrente ha	
	sostenuto la nullità dei provvedimenti avversati perché in contrasto con le	
	precedenti determinazioni dell'amministrazione previdenziale di	
	accoglimento delle domande di riscatto, i quali, definitivamente consolidatisi,	
	ai sensi dell'art 21- <i>nonies</i> della legge n. 241/1990, non potevano essere	
	annullati in autotutela dall'INPS. Quest'ultimo avrebbe, inoltre, omesso di	
	verificare se i periodi oggetto di riscatto fossero totalmente o solo	
	6	

	parzialmente coperti da contributi assicurativi anche riferibili ad altri fondi	
	previdenziali e, quindi, se fossero sufficienti o meno a coprire per intero il	
	periodo di riferimento ai fini pensionistici. Il signor L. R. ha anche eccepito	
	la violazione del principio del legittimo affidamento, derivante dall’originario	
	accoglimento delle istanze di riscatto, in forza del quale avrebbe maturato il	
	convincimento di possedere una anzianità contributiva tale da poter	
	conseguire il pensionamento anticipato, con la conseguente domanda di	
	risarcimento del danno derivante dalla esecuzione dei già menzionati	
	provvedimenti dell’istituto previdenziale. Al riguardo, mette conto	
	evidenziare, in via preliminare, che <i>“il giudizio pensionistico contabile non</i>	
	<i>verte sulla legittimità del provvedimento contestato e sugli eventuali suoi vizi,</i>	
	<i>ma sul rapporto previdenziale, cioè sulla sussistenza in capo al ricorrente del</i>	
	<i>diritto soggettivo al trattamento pensionistico richiesto. L’attività del Giudice è,</i>	
	<i>dunque, incentrata sull’accertamento di tale diritto nell’ambito di un rapporto</i>	
	<i>giuridico controverso, con la conseguenza che la stessa si svolge attraverso</i>	
	<i>una cognizione piena sul rapporto pensionistico, estesa a tutte le questioni</i>	
	<i>inerenti l’an e il quantum del trattamento spettante alla parte interessata.”</i> (cfr.	
	da ultimo, Sez. giur. Campania, sentenza n. 231/2025) e che, pertanto, sono	
	<i>“estranei elementi impugnatori nella sua struttura, non essendo preordinato</i>	
	<i>tale giudizio all’annullamento degli atti adottati dall’Amministrazione, in</i>	
	<i>relazione al rapporto pensionistico dedotto in giudizio, rimanendo esclusa ogni</i>	
	<i>incidenza in merito a eventuali vizi di legittimità di atti amministrativi (cfr. ex</i>	
	<i>plurimis Sez. Puglia, sent. n. 181 del 30 aprile 2010).”</i> (cfr. tra le altre Sez.	
	giur. Marche, sentenza n. 348/2021). Nella fattispecie in esame, le doglianze	
	del signor L. R. sembrano riguardare, prevalentemente se non	
	7	

	esclusivamente, l'asserita illegittimità dei procedimenti amministrativi in	
	materia previdenziale, senza considerare che oggetto del presente giudizio è	
	la fondatezza del diritto al riscatto dei periodi indicati dalle cinque domande	
	presentate nel 2021, a supporto della quale l'istante non ha fornito alcun	
	elemento. È appena il caso di osservare, infatti, che, come correttamente	
	evidenziato dall'INPS nelle proprie difese sia dinanzi al Giudice del Lavoro	
	che davanti a questo Giudice Unico delle Pensioni, il signor L. R. non ha	
	diritto al riscatto dei periodi in esame perché i medesimi sono coperti da	
	contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria, ai sensi dell'art. 3,	
	secondo comma, del d.lgs. n. 184/1997. È pacifico, infatti, che <i>“L'istituto del</i>	
	<i>riscatto è finalizzato ad aumentare il trattamento economico previdenziale del</i>	
	<i>pensionando, aggiungendo i periodi non coperti da contribuzione (ad es.</i>	
	<i>riscatto del corso legale di laurea o del diploma di specializzazione post-laurea,</i>	
	<i>servizio militare etc).</i> È di tutta evidenza che non si possono riscattare periodi	
	di lavoro già coperti da contribuzione. In tal senso si richiama la conforme	
	giurisprudenza della Corte dei conti (Sez. Basilicata n. 110/2011/C; Sez.	
	Puglia n. 441/2011) che hanno statuito l'inammissibilità del riscatto dei	
	periodi già coperti da contribuzione.” (cfr. da ultimo, Sez. III App., sentenza n.	
	120/2025). Infatti, mentre la ricongiunzione riguarda <i>“l'ipotesi della</i>	
	<i>presenza di plurime coperture contributive presso diversi enti previdenziali, il</i>	
	<i>riscatto concerne la copertura postuma di periodi originariamente non coperti</i>	
	<i>da contribuzione.”</i> (cfr. in termini, tra le altre, Sez. giur. Piemonte, sentenza	
	n. 41/2021). Risulta dalla documentazione versata in atti che i periodi per i	
	quali è stato richiesto il riscatto da parte del ricorrente sono coperti da	
	contribuzione versata a suo favore nella gestione privata. Tale circostanza	
	8	

	non è stato oggetto di contestazione, posto che il ricorrente si è limitato ad	
	affermare, in maniera generica ed indimostrata, che l'istituto previdenziale	
	avrebbe omesso di verificare <i>“se i periodi oggetto di riscatto fossero totalmente</i>	
	<i>o solo parzialmente coperti da contributi assicurativi anche riferibili ad altri</i>	
	<i>fondi previdenziali e dunque se tali contributi fossero sufficienti a coprire per</i>	
	<i>intero il periodo di riferimento ai fini pensionistici”</i> . Non vi è, infatti, traccia	
	negli scritti difensivi dell'istante, e nella documentazione agli stessi allegata,	
	di qualsivoglia elemento atto a dimostrare quale siano i periodi riscattabili	
	perché non coperti da contribuzione presso altre forme di previdenza	
	obbligatoria. Al riguardo, è bene sottolineare che incombe sul ricorrente	
	l'onere di provare <i>“ex art. 2697 c.c. la tipologia e la modalità dell'attività</i>	
	<i>lavorativa effettivamente svolta, dunque i fatti costitutivi dell'asserito diritto al</i>	
	<i>riscatto.”</i> (cfr. da ultimo, Sez. App. Sicilia, sentenza n. 74/2024). A ciò si	
	aggiunga che non sussiste neanche la violazione del principio del legittimo	
	affidamento eccepita dal ricorrente. Per rendersi conto di ciò, è sufficiente	
	osservare, infatti, che le domande di riscatto sono state presentate	
	rispettivamente il 26 marzo 2021, il 31 marzo 2021 (due domande), il 23	
	aprile 2021 e il 6 settembre 2021. I provvedimenti di accoglimento di alcune	
	istanze risalgono al 1° dicembre 2021, al 17 dicembre 2021 (due domande)	
	e al 23 maggio 2022, e quelli di diniego, con la conseguente rimozione in	
	autotutela dell'ammissione al riscatto, risultano essere stati adottati il 7	
	ottobre e il 10 ottobre 2022, comunicati alla p.e.c. del ricorrente (OMISSIS)	
	l'11 ottobre 2022, come risulta dalle ricevute di accettazione e consegna	
	versate in atti dall'amministrazione resistente. Il signor L. R. è stato, inoltre,	
	informato dall'INPS, con e-mail del 21 luglio 2022, che la sua posizione	
	9	

	assicurativa e le istanze di riscatto presentate sarebbero state oggetto di	
	riesame da parte dell'amministrazione, ferma restando la possibilità per	
	l'istante di riscattare il periodo <i>part time</i> presso la gestione privata INPS.	
	Pertanto, ad avviso di questo GUP, l'istituto previdenziale non ha violato l'art.	
	21- <i>nonies</i> della legge n. 241/1990, perché ha esercitato il potere di	
	annullamento d'ufficio nel termine annuale indicato dalla disposizione in	
	esame. E ciò a prescindere dal fatto che, nella fattispecie in esame, in ragione	
	della Cassa pensionistica di appartenenza, le domande di riscatto già	
	definite, possono essere oggetto di revoca/modifica ai sensi dell'art. 26 della	
	legge n. 315/1967 o degli artt. 203 e seguenti del d.P.R. n. 1092/1973. A ciò	
	si aggiunga che anche la doglianza relativa alla asserita violazione delle	
	norme sul procedimento amministrativo appare priva di pregio, ove si	
	consideri che, ai sensi dell'art. 21- <i>octies</i> , secondo comma, della legge n.	
	241/1990, <i>“Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme</i>	
	<i>sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del</i>	
	<i>provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto</i>	
	<i>essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo</i>	
	<i>non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del</i>	
	<i>procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto</i>	
	<i>del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto</i>	
	<i>adottato.”</i> , considerato, peraltro, che l'art. 10- <i>bis</i> della legge n. 241/1990 non	
	si applica ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a	
	seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Risulta <i>per tabulas</i>	
	che l'INPS è prontamente intervenuto per ripristinare la regolarità della	
	posizione assicurativa del ricorrente, nel rispetto del principio del	
	10	

	contraddittorio cui è informato anche il procedimento amministrativo. Ne	
	deriva che, ad avviso di questo GUP, il ricorrente non poteva avanzare alcuna	
	legittima aspettativa rispetto ai provvedimenti adottati dall'amministrazione,	
	i cui effetti non si erano consolidati ai sensi della disciplina sopra richiamata,	
	e che del pari infondata è anche la conseguente pretesa risarcitoria dedotta	
	in giudizio. Al riguardo, premessa la giurisdizione di questa Corte anche sulle	
	domande di risarcimento del danno per inadempimento delle obbligazioni	
	derivanti dal rapporto pensionistico, come correttamente evidenziato	
	dall'amministrazione previdenziale, oltre alla già evidenziata carenza di una	
	condotta illecita, la domanda risarcitoria è del tutto generica perché non	
	consente di comprendere in che cosa sia consistito il pregiudizio subito dal	
	signor L. R., essendo manifestamente carenti gli elementi costitutivi della	
	responsabilità in capo all'INPS sia con riferimento al danno patrimoniale che	
	con riferimento al danno non patrimoniale. Da qui la infondatezza del	
	ricorso.	
	6. Il ricorrente, ai sensi dell'art. 31, primo comma, c.g.c., deve essere	
	condannato al pagamento delle spese e degli onorari di difesa che si liquidano	
	in favore dell'INPS, nell'importo di euro 2.000,00 oltre agli accessori come	
	per legge se dovuti.	
	P.Q.M.	
	Il Giudice delle pensioni in composizione monocratica presso la Sezione	
	giurisdizionale per la Regione Calabria, respinta ogni contraria istanza,	
	eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso come da	
	motivazione. Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'INPS delle	
	spese e degli onorari di difesa, liquidati in euro 2.000,00 oltre agli accessori	
	11	

[illegible]